




UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CREMONA

Via Jacini n. 6/A tel. 0372/548401 – 404 FAX 0372/548430

Prot. N. 077/MI/2012

Cremona li 28/3/12



SPETT.LE  
ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI CREMONA

OGGETTO: Legge di stabilità 2012 – n. 183/11 – apportante modifiche all'art. 14 del T.U. 115/02 - materia di spese di giustizia – contributo unificato.

Con riferimento alla nota in oggetto , si trasmette modulistica che ogni difensore o parte dovrà depositare all'atto della costituzione.

Allegati: Modulo- dichiarazione  
Avviso all'utenza

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE  
(Avv. Daniela B. DONI)

R.G. \_\_\_\_\_

lo sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_ dichiaro, ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/02, così come modificato dalla legge 183/11, assumendomi ogni responsabilità ai sensi di legge, che con l'atto depositato in data \_\_\_\_\_

- non propongo domanda riconvenzionale,
- non modifico le domande già proposte,
- non chiamo in causa terzi.

oppure

- propongo domanda riconvenzionale
- modifico domande già proposte
- chiamo in causa terzi
- svolgo intervento autonomo

e inoltre:

(PARTE ATTRICE)

- dichiaro che da ciò non consegue un aumento di valore della causa
- dichiaro che in quanto a ciò consegue l'aumento del valore della causa e che il valore della domanda proposta è di € \_\_\_\_\_ e che, pertanto, il relativo contributo ammonta ad € \_\_\_\_\_ ed intero, quindi, il contributo già versato dell'ulteriore somma di € \_\_\_\_\_

(PARTE CONVENUTA)

- verso il contributo determinato in misura fissa in € \_\_\_\_\_
- dichiaro che il valore della domanda proposta è di € \_\_\_\_\_ e che, pertanto, il relativo contributo ammonta ad € \_\_\_\_\_
- dichiaro che il valore della domanda proposta è indeterminato e che, pertanto, il relativo contributo ammonta ad € \_\_\_\_\_

(Firma dell'Avvocato)

\_\_\_\_\_



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CREMONA

### AVVISO ALL'UTENZA

Il primo gennaio 2012 è entrata in vigore la legge 183/11 (legge di stabilità 2012) che ha apportato notevoli modifiche all'art. 14 del T.U. 115/02 in ambito di contributo unificato.

L'art. 28 della legge 183/2011 così recita:

Modifiche in materia di spese di giustizia

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<< 1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione >>;

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

<< 3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta >>.

Pertanto la parte di cui al comma 1 (la parte che per prima si costituisce in giudizio ecc.) deve provvedere all'integrazione del c.u., solo se dall'atto depositato consegue un aumento del valore della causa, mentre le altre parti, quando modificano la domanda ecc., sono tenute al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta, anche se non consegue un aumento di valore della causa.

LA CANCELLERIA al fine di agevolare il controllo della cancelleria, ha elaborato un modulo-facsimile di dichiarazione, sottoscritta personalmente dal difensore costituito o in delega, sotto la sua responsabilità, che, ai sensi dell'art. 28 co. 1 lettera b della legge di stabilità, dovrà obbligatoriamente essere allegata agli atti (compresi gli atti di citazione) depositati a far data dal 2 gennaio 2012.

L'omessa dichiarazione di cui sopra comporta, ex art. 13 punto 6 T.U., il pagamento del contributo unificato di € 206,00 (art. 13 lettera c) per i procedimenti pendenti innanzi al Giudice di Pace e di € 1.466,00 (art. 13 lettera g) per i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale.